

CAPITOLO VII.

ORDINAMENTO DELLA DIFESA MARITTIMA.

Classificazione generale dei determinanti difensivi.

L'ordinamento della difesa essendo funzione del valore relativo delle offese e della variabile capacità dei mezzi ed elementi difensivi sufficienti a contrastarle, importa, prima di risalire alla sintesi e concretare il nostro ordinamento difensivo, classificare tutti i determinanti difensivi e stabilire per ciascuno di essi, se ciò è possibile, un coefficiente di potenzialità.

L'analisi delle tre forme nelle quali distinti l'offesa marittima, ci condusse alle tre classificazioni seguenti.

Per l'offensiva esterna:

1° Compromettere per terra e per mare la mobilitazione dell'esercito;

2° Separare completamente le nostre maggiori isole dal continente, coll'impedire ogni comunicazione, e prenderne intero o limitato possesso;

3° Distruggere nei nostri porti le navì non raccolte nei centri difensivi, catturare i vapori, paralizzare il commercio, impossessarsi della proprietà nazionale e privata esposta lungo le spiagge alla facile rapina.

Per l'offensiva costiera:

1° Alimentare marittimamente una zona d'invasione od una base d'operazione marittima;

2° Bombardare le nostre città costiere, stabilimenti di produzione importanti per i loro espedienti in tempo di guerra;

3° Investimento di una piazza marittima;

4° Operazioni fluviali a collegamento degli eserciti operanti presso le foci del Po e del Tevere.

Per l'offensiva interna:

1° Invasione diversiva operantesi sulla costa toscana e romana dalla Spezia a Napoli;